

TLS Newsletter

Martedì 8 novembre 2016

Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com

Il recente decreto correttivo del Jobs Act

di Gianluigi Baroni, Davide Neirotti e Federico Fornaroli

Introduzione

Nella riunione del 23 Settembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni integrative e correttive a 5 degli 8 decreti che hanno attuato la Legge Delega del 10 Dicembre 2014, n. 183 e che compongono il Jobs Act, emanando, pertanto, il Decreto Legislativo n. 185 del 24 Settembre 2016 (di seguito il "**Decreto Correttivo**").

Nello specifico, tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 Ottobre 2016 ed entrato in vigore in data 8 Ottobre 2016, ha introdotto modifiche di rilievo ad alcune norme e istituti contenuti nel seguenti decreti legislativi:

- Decreto Legislativo n. 81 del 15 Giugno 2015 (il "**Decreto 81**");
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 Settembre 2015 (il "**Decreto 148**");
- Decreto Legislativo n. 149 del 14 Settembre 2015 (il "**Decreto 149**");
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 Settembre 2015 (il "**Decreto 150**");
- Decreto Legislativo n. 151 del 14 Settembre 2015 (il "**Decreto 151**").

Considerato il numero di norme impattate, è, quindi, opportuno riassumere ed illustrare le novità principali disposte nel Decreto Correttivo.

The recent corrective decree of the Jobs Act

Introduction

*At meeting of September 23rd, 2016, the Council of Ministers approved no. 5 supplementary and corrective provisions of 8 decrees, which have implemented the Enabling Legislation of December 10th, 2014, no. 183, and have composed the Jobs Act, and on September 24th, 2016, issued the Legislative Decree no. 185 (hereinafter the "**Corrective Decree**").*

The mentioned legal provision has been published in the Official Gazette no. 235 of October 7th, 2016 and entered into force on October 8th, 2016.

In detail, the Corrective Decree introduced important changes to some laws and institutions included in the following legislative decrees:

- *Legislative Decree n. 81, dated June 15th, 2015 (the "**Decree 81**");*
- *Legislative Decree n. 148, dated September 14th, 2015 (the "**Decree 148**");*
- *Legislative Decree n. 149, dated September 14th, 2015 (the "**Decree 149**");*
- *Legislative Decree n. 150, dated September 14th, 2015 (the "**Decree 150**");*
- *Legislative Decree n. 151, dated September 14th, 2015 (the "**Decree 151**").*

Therefore, it is necessary to illustrate briefly the most important provisions of the Corrective Decree, as follow:

- *the electronic procedure provided for the work to be paid by the voucher;*
- *the apprenticeships;*
- *the general discipline of social security cushions;*
- *the inspection activities of labor and social legislation;*
- *the aspects related to the hiring of the employees with disabilities;*
- *the administrative procedure related to the video surveillance discipline, regulated by Article 4, Law n. 300/1970 (cd. "Workers' Statute").*
- *the electronic resignation's procedure.*

Il Decreto 81

Lavoro accessorio

Tra le novità apportate al Decreto 81 rileva quella riguardante il lavoro accessorio. Nello specifico, il Decreto Correttivo ha sostituito il comma 3, articolo 49, introducendo a carico dell'imprenditore l'obbligo di comunicazione preventiva di precise informazioni (dati anagrafici o codice fiscale del prestatore, luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione), da inviare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite sms o posta elettronica.

In caso di violazione di tale adempimento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, di un importo da € 400 ad € 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Il Decreto Correttivo è intervenuto anche sull'apprendistato di alta formazione e ricerca, mediante la sostituzione del comma 5, articolo 45. In particolare, è stato previsto che:

- in assenza di regolamentazioni regionali, i percorsi di formazione sono definiti con decreto del Ministero del lavoro, insieme al Ministero dell'economica e dell'istruzione;
- restano valide, fino alla pubblicazione del regolamento regionale, le convenzioni già stipulate con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Mediante inserimento del comma 2-bis, articolo 55, il Decreto Correttivo ha introdotto la possibilità di prorogare fino ad un anno, oltre il periodo massimo previsto per questa tipologia di apprendistato, la durata dei contratti di apprendistato per conseguire la qualifica o il diploma professionale.

Il Decreto 148

Ammortizzatori sociali

Il Decreto Correttivo ha:

- integrato il comma 2, articolo 15 (integrazione salariale ordinaria), stabilendo che l'inoltro delle domande da inviare in caso di "eventi non evitabili" deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
- sostituito il comma 2, articolo 25, (integrazione salariale straordinaria), prevedendo che la sospensione o la riduzione dell'orario inizia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- inserito il comma 3-bis, articolo 41, (contratti di solidarietà espansiva) incentivando la possibilità di trasformare in contratti espansivi i contratti difensivi stipulati prima dell'1/1/16 ed in corso da almeno 12 mesi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In particolare, la nuova disposizione ha previsto:
 1. in favore dei lavoratori, un'integrazione salariale di importo pari al 50% della misura della integrazione salariale precedente alla trasformazione del contratto;
 2. a carico del datore di lavoro, l'obbligo di integrare il trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria, stabilendo, altresì, che l'integrazione non è imponibile ai fini previdenziali;
- inserito il comma 4-bis, articolo 42 (disposizioni transitorie e finali), stabilendo che per gli accordi ad oggi già conclusi in sede governativa inerenti a trattamento straordinari di integrazione salariale, nei casi di rilevante interesse nazionale, è possibile concedere la reiterazione della Cassa integrazione Guadagni Straordinari ("CIGS") nel limite di 24 mesi, a condizione che il piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà;

- inserito il comma 4-bis, articolo 43 (disposizioni finanziarie relative agli ammortizzatori sociali), disciplinando l'aumento della durata del trattamento NASPI per i lavoratori con qualifica di stagionali del settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termali, che può arrivare fino a 4 mesi;
- aggiunto il comma 11-bis, articolo 44, (disposizioni finali e transitorie), disponendo la possibilità di concedere un intervento ulteriore di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di CIGS di 12 mesi, in favore delle imprese che hanno già superato i limiti durata massima della CIGS e che operano in un'area di crisi industriale complessa, a condizione che venga presentato un piano di recupero occupazionale, contenente percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.

Il Decreto 149

Il Decreto Correttivo ha introdotto alcune precisazioni in relazione alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro introdotta con il Decreto Legislativo n. 149/15.

Nello specifico, la modifica in esame consente al nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

Il Decreto 150

Tra le varie disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo in tema di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive rileva:

- il nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 5, riguardante l'attribuzione di funzioni di vigilanza dell'ANPAL;
- il comma 2-bis, inserito nell'articolo 13, che prevede una integrazione dei sistemi informatici sul lavoro con i dati relativi alle dichiarazioni fiscali, catastali e di istruzione.

Il Decreto 151

Il Decreto Correttivo ha previsto che:

- i lavoratori già disabili prima della stipula del contratto di lavoro, anche se non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati all'interno della quota di riserva, a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (comma 3-bis, articolo 4);
- in caso di mancata assunzione obbligatoria, viene applicata una sanzione giornaliera di € 153,20 per ciascun lavoratore non assunto. Tale violazione è soggetta alla procedura di diffida a condizione che il datore di lavoro presenti agli uffici competenti e nei termini assegnati, la richiesta di assunzione/stipula del contratto di lavoro con la persona disabile iscritta alle categorie protette (4-bis, articolo 4);
- in caso di mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali, l'installazione degli impianti e degli strumenti di controllo può essere autorizzata in via preventiva dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro o, laddove si tratti di azienda con unità produttive collocate in più ambiti territoriali, dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, che rilascia una unica autorizzazione. I provvedimenti di riferimento sono da considerarsi definitivi (comma 1, articolo 4);
- la trasmissione telematica del modulo delle dimissioni può essere effettuata per conto del lavoratore anche da parte dei Consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (comma 4, art. 26);
- le disposizioni dell'art. 26 non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (comma 8-bis, art. 26).